

APPROFONDIMENTO SUL REQUISITO DI SORVEGLIABILITÀ PER I LOCALI PUBBLICI.

- **LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
 - **Art. 153 del Reg. Esecuzione TULPS (Solo per circoli privati in quanto le ulteriori ipotesi di esercizio sono state scorporate con apposita normativa di riferimento);**
 - **Decreto Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992;**
 - **Decreto Ministero dell'Interno n. 534 del 5 agosto 1994 Per la Regione Lombardia –**
 - **L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 (Pubbl. su BURL 1° suppl. ordinario al n. 53 del 29 dicembre 2003**

- **GIURISPRUDENZA**
 - **Corte Costituzionale pronuncia del 24.03.1987 n. 77;**
 - **TAR Lombardia sentenza n. 51 del 16 gennaio 2006, Sez. III di Milano;**
 - **TAR Lombardia sentenza n. 1010 del 14 aprile 2006, Sez. III di Milano;**

Aspetti generali.

Il Testo Unico di P.S. R.D. 773/1931 ha sempre enucleato attentamente i propri articolati di legge nell'ottica di assicurare il controllo da parte dell'Autorità Statale nell'ambito di pubblica sicurezza, in particolare in quei settori afferenti l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale ottica una grossa discrezionalità è stata attribuita alle varie autorità di P.S., soprattutto in passato, nella valutazione dei vari requisiti e soprattutto nella ponderazione di tutte quelle situazioni che possono mettere in pericolo il vivere civile ed ordinato, "ratio principale" della norma, soprattutto se considerato il preciso periodo storico in cui entrò in vigore il TULPS medesimo.

Successivi interventi di modificazione della normativa, apportarono diverse articolazioni delle varie autorità amministrative. In particolare il DPR 616/1977 ha sancito il passaggio di varie funzioni di polizia amministrativa (In particolare in ordine al rilascio di licenze di p.s., precedentemente di competenza statale) ai comuni. In tale ottica si diversificava quindi l'autorità procedente e quella poi deputata ai controlli in concreto circa l'effettivo rispetto delle prescrizioni insite nei vari titoli autorizzativi.

Dopo vari pronunciamenti della Corte Costituzionale e non ultimo problematiche in campo sociale che portarono all'emanazione di provvedimenti legislativi volti al contrasto di problematiche di ordine pubblico quali il terrorismo o fenomeni comunque ricollegabili a devianza con pericolo in capo all'ordine pubblico, il Ministero dell'interno ha emanato nel 1992 apposito decreto, n. 564 in ordine alla sorvegliabilità dei locali pubblici. Un successivo intervento normativo ad integrazione del precedente decreto segue nel successivo 1994 con il decreto 534, che va ad integrare ed approfondire alcune lacune normative che erano emerse in sede di applicazione della prima normativa emanata, sostituendone completamente il precedente comma 1 dell'art. 5.

Il criterio di sorvegliabilità.

Da una prima lettura del D.M. 564/1992 riscontriamo nei primi due articoli una attenta indicazione dei parametri adottati dal legislatore in ordine alla sorvegliabilità esterna e non ultimo in ordine agli accessi e vie di entrata ai locali in oggetto. Il successivo articolo 3, enuclea chiaramente i presupposti insiti nel concetto di sorvegliabilità esterna. Nei successivi articoli si rileva una attenta articolazione normativa al fine di evitare l'accesso o comunque al fine di prevenire qualsiasi tipo di difficoltà operativa da parte del personale di polizia in sede di controllo nei locali medesimi.

In particolare vediamo nello specifico i concetti previsti dal legislatore in sede di normazione dei pubblici esercizi:

- a) **concetto di sorvegliabilità esterna:** il legislatore ha espressamente previsto che tutti i locali o comunque aree afferenti i pubblici esercizi devono disporre di vie di accesso o di uscita, tutte, predisposte in modo tale che sia consentita e fattibile la sorvegliabilità dei

locali. Qualora i locali si presentino con una articolazione su più piani, l'autorità di P.S. potrà sempre comunque prescrivere l'adozione di appositi sistemi di illuminazione ovvero di segnalazione dei varchi di accesso nonché prevedere la chiusura di accessi o di varchi di uscita al fine di evitare l'uscita furtiva di soggetti che vogliono sottrarsi al controllo di polizia;

- b) **concetto di sorvegliabilità interna:** in questo caso il legislatore ha voluto intendere il divieto espresso nei confronti del titolare del pubblico esercizio di munire i vani interni di chiusure ovvero di meccanismi tali al fine di consentire a eventuali soggetti che vogliono sottrarsi ai controlli di polizia; tale divieto è derogato per i servizi igienici e per tutti i locali non aperti al pubblico: questi comunque dovranno presentare apposite targhe o insegne, anche luminose che evidenzino chiaramente l'uso privato dei locali medesimi e di conseguenza la non accessibilità ai locali da parte di terzi. Un discorso ulteriore nel caso di accessi a locali privati, di cui la normativa ne proibisce l'indicazione con qualsivoglia targa o insegna, ovvero anche l'accesso diretto dalla pubblica via ad eccezione di situazioni previdenti alla entrata in vigore della normativa ministeriale. In particolare i locali di pubblico spettacolo, sale e scuole di ballo e comunque attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 del TULPS, a decorrere dalla data del 12 settembre 1996 possono prevedere in deroga a quanto previsto a carattere generale in ordine al collegamento dei locali di esercizio alla eventuale abitazione del custode; nel caso l'attività consista in servizio bar, i locali devono disporre di uscite dirette sulla via pubblica ovvero su piazza; nel caso di esposizione o vendita di prodotti all'interno dei locali ed a favore esclusivamente del pubblico presente nei locali, può essere autorizzato l'allestimento dell'esposizione in oggetto a patto, che la stessa sia adeguatamente disposta in modo di non costituire intralcio al pubblico e comunque la superficie complessiva adibita non superi i 200 mq..
- c) **concetto di gestione delle aree interne i locali:** in particolare negli orari in cui non è attiva l'attività di somministrazione o comunque attività oggetto di autorizzazione, è fatto comunque divieto di creare situazione di ostacolo al libero accesso ovvero all'uscita dei locali medesimi. Inoltre anche per ottemperare al combinato disposto di cui alla legge 626/1994, in particolare art.33, le porte di uscita dovranno essere azionabili in modo tale di consentire l'uscita verso l'esterno dei locali (c.d. maniglioni a spinta antipánico)
- d) **particolare differente articolazione, a seguito della modifica del rilascio del titolo autorizzativi in seguito alla vigenza del D.P.R. 616/1977 e delle normative che hanno contemplato diversamente le varie attività (precedentemente ricomprese in quelle autorizzabili ai sensi dell'art. 86 TULPS)** è rinvenibile nell'art. 4 del DM 564/1992, ove sono contemplati i circoli privati, che come sappiamo sono assoggettati ad una diversa normativa di regolamentazione. In particolare quando ci troviamo di fronte ad un circolo privato che esercita attività pubblica di spettacolo, il requisito di conformità è diversamente normato trovandone riferimento legislativo nell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS il quale, ancora vigente, prevede che **“può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”**; si rimanda alla vigente disciplina e la regolamentazione dei circoli privati
- e) **per quanto riguarda le autorità preposte alla verifica della ottemperanza della sorvegliabilità nella normativa sopra richiamata è comunque individuabile, anche se non indicato espressamente un riferimento al Sindaco, quale autorità locale, il quale è anche a capo, ai sensi della L.Q. 65/86, della Polizia Municipale o Locale, organo di cui può disporre per i controlli. Diverso il caso contemplato dall'art. 1 c. 4 del DM 564/1992 in ordine locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello strada (Art. 1 c. 4): in quest'ultima ipotesi è prassi comune attribuire la competenza dei controlli al Questore (Ai sensi della Legge 121, legge di riforma della Polizia di Stato, che attribuisce al Questore, in veste di organo provinciale di P.S. la attività di controllo tecnico nell'ambito dell'ordine pubblico.**

Vediamo in questa breve tabella le ipotesi che si potrebbero riscontrare, fatta salva la adozione a livello regionale di apposita normativa (significando che l'intervento regionale ove attuato ha abrogato di fatto la vigenza della precedente L. 287/1991, legge quadro sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .

(Vedi infra nel caso della Regione Lombardia)

Ipotesi di violazione	Sanzione	Autorità competente	Osservazioni operative ed annotazioni operative
In qualità di titolare di licenza di P.S. non consentiva agli ufficiali e/o agenti di P.S. l'accesso liberamente ai locali in cui si svolge attività autorizzata ai sensi dell'art. del TULPS . (Specificare)	Violazione degli artt. 16 e 17/c. 1 del TULPS Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206	Autorità Giudiziaria Notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. Possibile procedere al sequestro preventivo dei locali ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Comunicazione al Comune per i provvedimenti amm.vi di cui agli artt. 17 ter e quater del TULP.	Deve esser sempre consentito l'accesso agli ufficiali e/o agenti di p.s. nei locali ove si svolge attività autorizzata ai sensi del tulps e in qualsiasi ora al fine di verificare la regolarità delle attività e il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di rilascio delle autorizzazioni
Ipotesi di riscontrata inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande in violazione del D.M. 564/1992 e s.m.i.	Violazione agli artt. 9 e 17 bis del tulps o ove adottata della singola legge regionale	Presidente della Regione ovvero Sindaco se delegato. Introiti dei proventi sanzionatori rispettivamente a Sindaco ovvero a Presidente della Regione	Ordinanza dirigenziale di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 e legge 287/1991 ove ancora vigente ovvero applicazione della normativa regionale vigente in materia di somministrazione
Ipotesi di riscontrata inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un locale di pubblico spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 68 ovvero 69 TULPS	Violazione ai sensi dell'art. 221 del Reg. Esecuzione TULPS in relazione all'art.153 del regolamento medesimo. Ulteriore ipotesi di reato nel caso di mancanza di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS deferimento del titolare anche ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale	Autorità Giudiziaria Notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. Possibile procedere al sequestro preventivo dei locali ai sensi dell'art. 321 c.p.p.	Ordinanza dirigenziale in ordine alla chiusura della attività ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 TULPS
Ipotesi di riscontrata inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un circolo privato in violazione del D.M. 564/1992 e s.m.i.	Violazione ai sensi degli art. 2 o 3 o 4 del D.P.R. 235/2001	Presidente della Regione ovvero Sindaco se delegato. Introiti dei proventi sanzionatori rispettivamente a Sindaco ovvero a Presidente della Regione, verificare eventuale normativa regionale applicativa	Ordinanza dirigenziale di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 DPR 235/2001 ovvero applicazione della normativa regionale vigente in materia di somministrazione ove contempla attività di circolo privato.

▪ LA SITUAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

A seguito delle modifiche normative introdotte con la nuova articolazione del dettato costituzionale ed in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Regione Lombardia ha adottato ed emanato la legge 24 dicembre 2003, n. 30, che attua la **“disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”**, pubblicata sul BURL, 1° supplemento ordinario al n. 53 del 29 dicembre 2003.

La legge in questione si è proposta quale obiettivo una profonda modificazione della disciplina relativa al rilascio delle **autorizzazioni**, normando nello specifico in ordine alla l'apertura, trasferimento ovvero ampliamento degli esercizi pubblici in questione. Pertanto su tutto il territorio lombardo di fatto è abrogata la precedente normativa in materia dei pubblici esercizi, l. 287/1991.

L'articolazione attuale della normativa da cui discerne il testo regionale, è legata essenzialmente ad una precisa enucleazione definitoria dell'attività di somministrazione e quindi, di conseguenza, ai tre aspetti che ne definiscono l'essenzialità del presupposto per configurarsi in concreto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- somministrazione al pubblico;
- vendita per il consumo sul posto;

- aree all'uopo attrezzate.

La normativa regionale pertanto non trova applicazione nella ipotesi in cui le somministrazioni siano effettuate esclusivamente a favore di determinati gruppi di persone quali possono essere i soci dei circoli o club privati; per somministrazione si intende l'attività di *vendita* finalizzata a far consumare sul posto il prodotto somministrato. Pertanto **l'attività dovrà essere organizzata in modo imprenditoriale al fine di trarne un lucro**: il legislatore ha quindi voluto sottrarre a questa disciplina le diverse attività di somministrazione, in particolare quelle non a fine lucrativo quali l'assaggio gratuito di alimenti e bevande organizzato dal venditore ai fini promozionali o di scelta.

La legge, tuttavia mantiene vigenti alcune disposizioni speciali previste:

- L. n. 730/85 in materia di agriturismo, (In particolare nelle ipotesi contemplate agli artt. 2 e 3, di somministrazione di pasti e bevande derivanti prevalentemente da prodotti propri dell'azienda, comprese le bevande superalcoliche;
- L. n. 135/2001 qualora la somministrazione sia esercitata da strutture ricettive a favore dei propri alloggiati;
- DPR 235/2001 per la somministrazione esercitata da parte di circoli privati.
- L. n. 443/85 (legge quadro sull'artigianato) il cui art. 5, comma 6, prevede che l'artigiano possa vendere, nei locali di produzione o contigui, tutto ciò che produce, controversa a possibilità, alla luce anche delle varie direttive ministeriali in ordine alla consumazione nei locali di quanto venduto ed oggetto della attività. Analogamente alla precedente normativa, L. n. 287/1991 la normativa regionale lombarda contempla i seguenti requisiti oggettivi:
 - 1) l'osservanza delle norme edilizie ed urbanistiche in particolare nel caso di destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) l'osservanza delle norme, autorizzazioni e prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
 - 3) l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza dei locali e prevenzione incendi;
 - 4) **l'osservanza delle prescrizioni dettate dal ministero dell'Interno in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.**

Occorre quindi tenere ben presente che **è l'attività che deve essere esercitata nel rispetto delle caratteristiche richiamate e non è il rilascio della autorizzazione che deve essere subordinato al rispetto di detta normativa.**

Da ciò emerge che il locale di somministrazione organizzato quale circolo privato ai sensi della vigente normativa e del combinato disposto di cui alla D.P.R. n. 235/2001 non può avere un accesso diretto dalla pubblica via, ma nulla vieta che l'accesso al circolo dia sulla pubblica via. Proprio questa circostanza fa ritenere che i circoli privati non possano attrezzare aree prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico facendosi servire da personale dipendente del circolo privato.

Pertanto anche la legislazione regionale lombarda si allinea alla precedente legislazione in ordine ai requisiti di sorvegliabilità dei locali. L'articolo 5 in particolare detta norme transitorie per gli esercizi già in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 564/92.

Ulteriori attività accessorie o complementari autorizzabili

Il legislatore lombardo, attenendosi all'indirizzo nazionale di semplificazione degli atti, ha previsto nell'ambito della legge regionale 30/2003 che l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande abilita altresì l'installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi o di diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio dei giochi leciti (Art. 22 della richiamata normativa regionale in relazione all'art. 86 TULPS). L'autorizzazione rilasciata inoltre è abilitativa all'esercizio di giochi leciti contemplati dal TULPS (Vedesi art. 194 reg. esecuzione TULPS in ordine ai giochi leciti previsti dalla vigente normativa).

Il venire meno dei requisiti di sorvegliabilità (Ovviamente previa diffida normalmente entro 90 giorni dalla verifica, con apposita diffida di messa in pristino ed adeguamento) originerà "*ipso facto*" la revoca della autorizzazione posseduta da titolare.

Attività informativa volta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Come già previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, l'Ufficio comunale competente, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, ha l'obbligo di informare e trasmettere apposita informativa in ordine alle autorizzazioni rilasciate alla Giunta Regionale, all'ASL di competenza, alla CCIAA, al Prefetto ed al Questore. L'informativa dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero dell'autorizzazione;
- data di rilascio;
- tipologia dell'esercizio;
- ubicazione dell'esercizio;
- generalità complete dell'intestatario dell'autorizzazione - in caso di società occorre trasmettere i dati del legale rappresentante;
- codice fiscale;
- partita Iva.

L'art. 22 della richiamata normativa regionale pone in capo alle varie autorità di pubblica sicurezza, l'attività ispettiva la quale può conformarsi inoltre con l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalle leggi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Rimane in oltre in capo il Questore la facoltà di sospensione dell'autorizzazione, qualora nell'esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini o il locale stesso sia diventato ritrovo abituale di persone pregiudicate, per un periodo massimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 100 del TULPS. Il termine di sospensione dell'autorizzazione, però, può avvenire anche per un periodo superiore nel caso di accertamento di ipotesi di particolare gravità. Di seguito il prontuario operativo da utilizzarsi per violazioni alla legge 30 /2003 esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.

VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA	AUTORITA' COMPETENTE	SANZIONI ACCESSORIE
Titolare iniziava l'attività senza aver ottenuto la verifica della sorvegliabilità dell'esercizio Art. 9 – 9 comma - LR 30/2003	€308	Sindaco ***	Sospensione attività ordinanza di messa in regola. In caso di inosservanza si procede alla revoca dell'autorizzazione
Titolare effettuava ampliamenti, modifiche o trasferimenti nella stessa zona commerciale, dell'esercizio senza richiedere la successiva verifica della sorvegliabilità Art. 9 – 9 comma - LR 30/2003	€308	Sindaco***	Sospensione attività ordinanza di messa in regola. In caso di inosservanza si procede alla revoca dell'autorizzazione
Titolare dell'autorizzazione faceva venire meno o non osservava le condizioni di sorvegliabilità dell'esercizio Art. 9 – 9 comma - LR 30/2003	€308	Sindaco***	Sospensione attività ordinanza di messa in regola. In caso di inosservanza si procede alla revoca dell'autorizzazione
Titolare iniziava l'attività di somministrazione senza essersi messo in regola con le vigenti norme di polizia urbana, edilizia, urbanistica, igiene, prevenzione incendi, sulla destinazione d'uso dei locali. Art. 9 – 10 comma - LR 30/2003	€308	Sindaco***	Sospensione attività sino alla messa in regola Procedere anche per le violazioni alle norme specifiche inosservate

**** Ove è indicato il Sindaco ai sensi del D. lgs. 267/2000 è da intendersi il Dirigente ovvero il Responsabile settore commerci o Sprotello Unico delle attività produttive.

COMUNE DI XXXX
PROV . DI XXX
CORPO/UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
NUCLEO DI POLIZIA AMM.VA E ANNONARIA

Verbale n. _____ li, _____

Il sottoscritto Ufficiale/ Agente di Polizia Locale, vista richiesta pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività produttive di questo Comune, in data odierna si è recato presso l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo xxxxxx di proprietà del Sig. xxxxxxxxxxxnato a xxxx il xxxxx e residente in xxxxxxxx via xxxx identificato a mezzo xxxxx , esercizio ubicato in questo Comune in via xxxxxxx. L'ispezione ha avuto esito alla presenza del Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxx il xxxxxxx e residente in xxxxx via xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx in qualità di (Specificare se preposto, dipendente, familiare etc) in ordine alla sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al DM 564/92 come descritti nel presente verbale.

Sorvegliabilità e visibilità' esterna

I locali e le aree hanno caratteristiche costruttive tali da impedire/non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita – perché (Specificare)

- L'ingresso avviene/non avviene direttamente dalla strada ovvero via xxxxx perché (specificare)
- L'ingresso è/non è utilizzato per l'accesso ad abitazioni private.
- L'ingresso del locale è parzialmente interrato ed è/non è integralmente visibile dalla strada ovvero via xxxxxx perché (specificare)
- Il locale è ubicato al piano superiore a quello della strada e l'accesso è/non è esternamente ben visibile – perché (Specificare) si propone pertanto di xxxxxxxx

Caratteristiche delle vie d'accesso

- Ci sono/Non ci sono impedimenti frapposti all'ingresso ed uscita del locale – quali (Specificare) si propone quindi di xxxxxx
- La porta d'accesso si apre/non si apre in modo regolare (specificare l'anomalia riscontrata) si propone

Sorvegliabilità' interna

- I sistemi di divisione interna del locale e dei vani non aperti al pubblico sono/non sono regolari – perché (Specificare) si propone pertanto di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Ci sono/non ci sono locali interni non aperti al pubblico – consistenti (Specificare se accessibili o chiusi a chiave e se adducanti a proprietà privata etc Vedesi D.M. di riferimento)
- Le indicazioni prescritte ad identificazione degli accessi ai vani interni del locale e delle uscite di sicurezza del medesimo sono/non sono regolari. (Soo in caso di irregolarità) si propone di adottare i seguenti accorgimenti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Circoli privati

- I locali e le aree esterne dove si somministrano alimenti e bevande sono/non sono ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o club.
- Hanno/non hanno accesso diretto dalla pubblica via SI NO
- All'esterno della sede sono/non sono apposte insegne o targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione (Nel caso di irregolarità) si propone xxxxxxxx

Parere conclusivo

I locali e le aree in argomento, tenuto conto delle caratteristiche sopra esposte, possono ritenersi sorvegliabili.

Ovvero. Non possono ritenersi sorvegliabili in quanto :xxxxxxx (Specificare le motivazioni)

l'agente accertatore responsabile del procedimento

**IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE LO SPORTELLLO UNICO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI XXXXXX**

Visto l'esito del sopralluogo effettuato dal personale di polizia locale ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, presso il locale di somministrazione di alimenti e bevande di tipo xxx ubicato in via xxxxx la cui titolarità è del Sig. xxxxxxx giusta autorizzazione n. xxxxx del xxxxxx, dichiara l'esercizio abilitato all'inizio dell'attività di somministrazione avendone verificato la rispondenza alle norme sulla sorvegliabilità prescritte dal decreto richiamato.

Si avverte che il mancato mantenimento delle condizioni accertate comporterà la revoca dell'autorizzazione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE

**COMUNE DI XXXXXXXX
PROV. DI XXXXXXXX
CORPO DI POLIZIA LOCALE/SETTORE COMMERCIO**

Prot. _____

Data _____

A TUTTI I TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI XXXXX
LORO SEDI

E p.c.
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Con la presente informativa, si comunica che il Ministero dell'Interno, con Decreto Ministeriale 564/1992, ha emanato il "Regolamento di esecuzione relativo alla sorvegliabilità dei locali ed esercizi, pubblici e privati, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. In particolare il citato regolamento dispone che i locali e le aree destinate, anche in forma stagionale, all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire o limitare la sorvegliabilità, da parte della Autorità di P.S. ovvero delle FF.OO, delle vie di uscita ovvero di accesso ai locali. Nello specifico:

- 1) Le porte e tutti gli altri ingressi dovranno consentire l'accesso diretto alla strada, piazza od altro luogo pubblico e non potranno comunque essere utilizzate, per accedere ad abitazioni private;
- 2) Qualora l'attività sia svolta in locali parzialmente interrati, gli accessi dovranno essere visibili integralmente dalla strada, piazza ovvero altro luogo pubblico;
- 3) Nel caso i locali ove viene svolta l'attività siano ubicati a un livello o piano superiore a quello della strada, il controllo della sorvegliabilità è di competenza della autorità di P.S. (Questura ovvero Sindaco ove autorità locale di P.S. , sentito comunque la Questura); in tale caso potrà essere prescritta l'adozione di particolari ed idonei sistemi di illuminazione dei locali nonché di segnalazione anche luminosa dei medesimi;
- 4) Nessun impedimento dovrà essere allocato all'ingresso ovvero all'uscita dei locali durante l'orario di esercizio dell'attività; in particolare la porta/le porte di accesso dovrà/dovranno essere conforme/i all'art. 33 L. 626/1994 : dovrà essere costruita comunque in modo da consentirne sempre l'apertura dall'esterno;
- 5) Ad esclusione dei bagni e dei locali non adibiti al pubblico, tutti i locali dovranno essere aperti e comunque non si potranno installare serrature, grate o porte che non ne consentano l'accesso;
- 6) I locali non destinati al pubblico dovranno essere indicati preventivamente nella richiesta di autorizzazione e comunque dovranno essere segnalati con apposite targhe, anche adesive che ne evidenzino la siffatta destinazione;
- 7) Qualora l'attività sia svolta in circoli privati o di enti che effettuino attività di somministrazione di alimenti e bevande , è fatto divieto di esposizione all'esterno di insegne, targhe ovvero indicazioni che reclamizzino l'attività svolta all'interno dei locali medesimi.

La presente viene inviata per conoscenza a tutti gli imprenditori in indirizzo al fine di adeguare i locali ai requisiti contemplati dalla vigente normativa, significando che presso lo Sportello Unico di questo Comune è disponibile la normativa in oggetto/ovvero la normativa e modulistica è rinvenibile sul sito internet del comune all'indirizzo: www.comune.di.xxxxxx@comune.xxxxx.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE LO SPORTELLINO UNICO
/IL COMANDANTE LA P.L.

La normativa di riferimento:

DM. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

(G.U. 12 febbraio 1993, n. 35)

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi*»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

1. Sorvegliabilità esterna

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

2. Caratteristiche delle vie d'accesso

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

3. Sorvegliabilità interna

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

5. Norma transitoria

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno. *(comma così sostituito dall'art. 1, d.m. n. 534 del 1994)*

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

.....omissis.....

DM. (Interni) 5 AGOSTO 1994 , n. 534

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 (G.U. 12 settembre 1994, n. 213)

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi*»;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 7 dicembre 1992 n. 564;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota del 2 agosto 1994);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 è sostituito dal seguente: << 1. I locali per i quali è già stata autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.>>

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma 5 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

Visto, Il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1994
Registro n. 2, foglio n. 152